



COMUNE DI NURAMINIS
Provincia Sud Sardegna
Ufficio servizi sociali

CAPITOLATO D'ONERI DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE A PICCOLI PASSI
CIG 8687535CAA

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della gara è la concessione, ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, del servizio di gestione del micronido comunale "A piccolo passi" sito in Via Madonna del Carmine snc a Nuraminis.

La capacità recettiva della struttura è di 20 bambini di età compresa dai 0 ai 3 anni.

Il Micronido comunale è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione di bambini e bambine, nel Quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzare il tempo di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare. Rappresenta un servizio di interesse pubblico e rappresenta un investimento sociale ed educativo per una politica di prevenzione e riconoscimento dei diritti dei più piccoli come persone sociali e attive.

L'immobile e l'area ad esso contigua vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il servizio di gestione della struttura dovrà essere espletato dal concessionario nel pieno rispetto del presente capitolato, del contratto, del Regolamento di funzionamento del micronido comunale, del progetto tecnico e delle proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà la gara e della normativa vigente in materia. L'operatore economico aggiudicatario dovrà accettare qualunque regolamento e disposizione che verranno adottati dall'Amministrazione ed eventuali modifiche regolamentari che potranno essere adottate nel corso della concessione, nonché nuove disposizioni nazionali e regionali che potrebbero essere emanate nel corso della concessione.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguito in osservanza:

- Delle norme e prescrizioni contenute del presente capitolato d'appalto;
- Da quanto previsto in materia di funzioni socio-assistenziali dettate dalla legge Regionale 23/2005
- Dalle norme del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm e ii
- Dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- Da quanto espresso dai Regolamenti e da ogni altra normativa in vigore nel periodo contrattuale.

ART. 5 LOCALI E ATTREZZATURE

Il Comune di Nuraminis, per la gestione del micronido e dei servizi annessi, concede in uso, dietro corresponsione di un canone di concessione, la struttura ubicata in Via Madonna del Carmine snc attrezzata e arredata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Per la descrizione della struttura si rimanda alle planimetrie dei locali allegate alla documentazione di gara.

Il gestore dovrà avere la massima cura nell'uso dei beni assegnati. È responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento e dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni, se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al concessionario al costo di riacquisto o di reintegro dei beni con le stesse caratteristiche qualitative. In caso di inadempienza, il relativo importo verrà detratto dalla cauzione.

Sarà cura del soggetto aggiudicatario acquisire ogni autorizzazione necessaria al suo funzionamento, tramite gli uffici competenti conformemente alla normativa in vigore. Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative (sanitarie e commerciali) necessarie per poter avviare l'attività e del Piano di sicurezza. Gli adempimenti di cui ai precedenti punti sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria, senza alcun onere per il Comune di Nuraminis. All'atto dell'avvio delle attività verrà redatto lo stato di consistenza degli immobili, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contenente tutti gli elementi utili a documentare lo stato di fatto e diritto in cui si trovano. Lo stato di consistenza, sottoscritto dai rappresentanti del Comune e del concessionario costituirà parte integrante del verbale di consegna della struttura.

ART. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La concessione del Micronido Comunale verrà aggiudicata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. La gara si terrà sul portale telematico di SardegnaCAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. Tale sistema consente di gestire le fasi di pubblicazione del bando, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all'indirizzo <https://www.sardegna.cat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è la registrazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara". In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Per quanto attiene alle modalità di iscrizione al portale SardegnaCAT e accesso alla gara, si rimanda alle apposite sezioni del sito www.sardegna.cat.it

ART. 7 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di **4 (quattro) anni** a decorrere dalla data della stipula del contratto o, della consegna del servizio qualora precedente.

Alla scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore e per un **periodo massimo di 6 mesi**, il concessionario è tenuto a garantire, su richiesta del Comune, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originario. Considerata l'essenzialità del servizio, a norma dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Ente si riserva di anticipare, in via d'urgenza, l'esecuzione del contratto.

ART. 8 VALORE ECONOMICO STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, in conformità all'art. 167 D.lgs. 50/2016, è determinato dall'importo totale massimo introitabile dal concessionario nei 4 anni e, pertanto, sarà pari a complessivi **€ 480.000,00** (+ Iva di legge). Tale importo è determinato considerando il funzionamento della struttura a regime, secondo i seguenti calcoli:

IMPORTO retta di frequenza a tempo pieno	€ 500,00
NUMERO bambini	N 20
TOTALE INTROITABILE (mese n.1)	€ 10.000,00
TOTALE INTROITABILE (mesi n.48)	€ 480.000,00
IMPORTO TOTALE CONCESSIONE (senza iva)	€ 480.000,00

Tale importo è assolutamente indicativo e potrebbe subire delle variazioni, anche significative, in diminuzione, qualora la struttura funzioni al di sotto della capienza prevista. Trattandosi di pubblico servizio, da gestire in regime di concessione, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la struttura in uso e di sfruttare economicamente l'opera per tutta la durata della concessione. Per far fronte agli oneri di gestione, pertanto, il concessionario farà affidamento sui proventi dell'attività svolta, derivanti dalla riscossione di rette, provvidenze e/o finanziamenti che dovessero essere previsti dalla normativa nazionale o regionale in materia. Come contropartita delle prestazioni di servizio rese il concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dalle famiglie. Non costituisce alcun impegno per il concedente la presenza di un numero di bambini inferiore a quella massima, pertanto l'aggiudicatario si intende compensato con il corrispettivo che lo stesso ricava dalla gestione. Resta espressamente inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione del servizio.

ART. 9 CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione comunale il canone annuale di concessione secondo quanto stabilito pari ad **€ 1.000,00** annuali iva esclusa, oggetto di rialzo in sede di gara. Il versamento del canone annuale dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate.

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

ART. 10 TARIFFE DI FREQUENZA

Il Sistema delle tariffe di frequenza risulta essere così articolato:

- 1) Quota fissa mensile per frequenza ad orario pieno (ore 7.30/8.00 – 16.30) € 500,00 soggetto a ribasso
- 2) Quota fissa mensile con frequenza ad orario ridotto (ore 7.30/8.00- 13.00/13.30) € 300,00 soggetto a ribasso.

In accordo con le famiglie, la Ditta potrà adeguare il presente orario. Per l'adeguamento della quota mensile ad orario ridotto, qualora le famiglie volessero usufruire del servizio per orario aggiuntivo diverso comunque dal tempo pieno, il gestore potrà chiedere loro un extra su base oraria.

La tariffa dovrà essere versata direttamente al gestore secondo modalità proprie e che dovranno essere comunicate dallo stesso alle famiglie . Lo stesso provvederà alla regolamentazione delle stesse in caso di mancati pagamenti.

La frequenza del nido deve avere carattere di continuità. Le assenze o le eventuali sospensioni temporanee del servizio devono essere comunicate entro le ore 9.00 del primo giorno di assenza. Nel caso di assenza per motivi di salute superiori ai 15 giorni lavorativi consecutivi nello stesso mese, debitamente giustificati, si farà luogo ad una riduzione della tariffa del 40 %. In caso di assenze per cause diverse, superiori ai 15 giorni lavorativi consecutive nello stesso mese, debitamente comunicate, si farà luogo ad una riduzione del 25% sulla tariffa. Assenza inferiori non comporteranno nessuna diminuzione della tariffa.

ART. 11 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (rif. art. 26 D. Lgs. 81/2008) si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, considerata la tipologia delle attività oggetto della concessione, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando pertanto immutati gli obblighi del concessionario in merito alla sicurezza del lavoro.

ART. 12 DESTINATARI, MODALITÀ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE DAL SERVIZIO

L'iscrizione al micronido Comunale è garantita a tutti I bambini e bambine di età compresa dai 3 mesi ai tre anni in relazione al numero di posti disponibili che non può superare I 20 massimi. Dovrà essere inoltre garantita l'iscrizione e la frequenza di minori disabili ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3.

Potranno essere iscritti al Micronido inoltre, fino alla fine dell'anno educativo, I bambini che compiono il terzo anno d'età nel period compreso tra il 1 febbraio e il 31 agosto. E' esclusivamente facoltà del gestore, solo in caso di posti disponibili, valutare l'inserimento di bambini che all'inizio di ogni anno scolastico (Settembre) compiono tre anni entro il 31 dicembre e I bambini che compiono I tre anni durante il mese di gennaio.

Le iscrizioni dovranno essere seguite e organizzate dall'Ente gestore per ogni anno educativo (settembre/Ottobre) in moduli pre-satmpati che dovranno essere pubblicizzati e resi disponibili on line ed in cartaceo. In caso di posti ancora disponibili durante il corso dell'anno scolastico potranno essere sempre acetate iscrizioni in qualsiasi periodo.

La domanda di iscrizione dovrà obbligatoriamente essere corredata da:

- Dichiarazione dello statoi di famiglia e della residenza
- Dichiarazione con sulla situazione lavorativa dei genitori ed in particolare sugli orari
- Certificazione attestante lo stato di sana e robusta costituzione del minore
- Certificazione delle vaccinazioni obbligatorie

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

Dopo aver raccolto le iscrizioni, il gestore dovrà stilare una graduatoria in base alle domande presentate.

Nella graduatoria, così come meglio specificato anche nel Regolamento Comunale all'art 6, dovranno avere precedenza :

- I bambini che hanno almeno un genitore residente nel Comune di Nuraminis
- I bambini non residenti a Nuraminis ma con uno o entrambi I genitori che svolgono attività lavorativa presso il territorio di Nuraminis
- Bambini non residenti

Nell'ambito di ciascuna tipologia, sopra definite, si applicano ulteriormente altri criteri previsti dalla lettera a alla lettera l dell'art 6 del regolamento comunale allegato agli atti di gara.

In caso di un numero maggiore di iscrizioni rispetto al numero Massimo di capienza, I bambini verranno collocati in lista d'attesa e chiamati qualora si liberasse il posto.

L'eventuale disdetta al servizio degli iscritti, dovrà essere comunicata per iscritto alla direzione dell'Ente gestore. La disdetta, non dà diritto a nessuna possibilità di rimborso delle somme già versate.

ART. 13 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il calendario di aperture e chiusura del servizio sarà definito dall'Ente gestore in sede di offerta tecnica e progettuale. In ogni caso dovrà essere garantita la maggiore copertura annuale possibile. Sicuramente l'Ente gestore dovrà garantire come prestazione minima:

- l'apertura della struttura 5 giorni settimanali su 7 (dal lunedì al venerdì) con esclusione dei festivi infrasettimanali
- possibilità di estensione all'apertura del sabato qualora vi sia un numero congruo di richieste
- garanzia del servizio per almeno 11 mesi l'anno con sospensione delle attività nel mese di luglio o Agosto;
- eventuale estensione del servizio su 12 mesi l'anno qualora vi sia un numero congruo di richieste
- chiusura durante le festività natalizie e pasquali da valutare in base alle richieste.

L'orario minimo di aperture da garantire giornalmente sarà pari a 6.

Dovranno essere previsti inoltre, per I genitori che ne fanno richiesta, la possibilità di frequenza al prescuola con apertura del nido alle 7.30 e fino alle 8.00 e del doposcuola dalle 16.30 in poi. Per queste fasce orarie potrà essere richiesto dalla Ditta un aumento della retta mensile di base prevista da questo capitolato.

Le modalità per la gestione e realizzazione del servizio dovranno essere presentate dall'ente gestore in sede progettuale dell'offerta tecnica.

ART. 14 PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE

Nell'ambito del servizio oggetto della presente concessione, devono essere comprese le seguenti prestazioni minime:

a) Servizio educativo

Offrire un servizio educativo inteso come luogo di socializzazione, formazione e cura nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, motorie, affettive e relazionali mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, cure igieniche e la scelta dell'ambiente e delle proposte educative in base alle diverse età e fasi di sviluppo del minore.

Offrire inoltre un sostegno alle famiglie collaborando con loro nella crescita e favorendo la conciliazione lavoro-famiglia di entrambi i genitori. Prima dell'inizio dell'anno educativo dovrà essere disposta una programmazione annual la quale dovrà essere trasmessa all'ufficio referente per il Comune. Il Progetto educativo dovrà essere presentato anche ai genitori dei bambini iscritti in specifiche riunioni da tenersi con l'avvio dell'anno educativo.

b) Inserimento

Destinare una particolare cura all'ambientazione del bambino provvedendo ad un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo deve essere garantito un rapporto individualizzato in maniera tale che il bambino si abitui gradatamente all'ambiente e alle nuove figure di riferimento. La frequenza sarà pertanto preceduta da un periodo di inserimento concordato che avverrà alla presenza di uno dei genitori o di un familiare del bambino. L'inserimento dovrà essere ultimato entro e non oltre un mese dall'inizio della frequenza.

c) Rapporti con le famiglie

Il coinvolgimento delle famiglie alla vita del Nido è presupposto indispensabile per la riuscita di un reale percorso educativo. Pertanto è fondamentale creare occasioni di condivisione, di confronto, di interesse alla vita del bambino al nido. Il concessionario dovrà provvedere a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità previste dal regolamento comunale ed esplicitate nel Progetto pedagogico e socio educativo.

d) Servizio di pulizia:

Il servizio di pulizia comprende:

- Pulizia quotidiana di tutti gli ambienti della struttura (compresi gli arredi, le attrezzature, gli utensili e gli oggetti ivi giacenti): in conformità alle norme igienico sanitarie ed antinfortunistiche vigenti e dell'area esterna di pertinenza dell'edificio definita area gioco.
- Pulizia straordinaria di tutti gli ambienti (pulizia degli infissi compresi i vetri, dei lampadari, ecc.) da effettuarsi una volta al mese e ogni qualvolta se ne rilevasse la necessità.
- Pulizia occasionale e straordinaria delle sale a seguito di manifestazioni, feste, seminari, riunioni, eventuale diversa disposizione degli arredi.
- Interventi periodici di disinfestazione ambientale (locali interni e adiacenti).

e) Servizio di manutenzione:

- Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa per il regolare funzionamento del servizio. Il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, degli impianti, il funzionamento delle attrezzature e degli arredi in uso, la manutenzione ordinaria sia all'interno della struttura e sia nell'area esterna ad essa. ossia le spese relative ai prodotti necessari per mantenere in perfetto stato d'uso quanto utilizzato. Per manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio si intende quella riguardante le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo indicativo e non esaustivo:
- manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi sia all'interno che nell'area esterna e antistante adibita a verde pubblico e giardino;
- manutenzione e controlli periodici degli impianti: riscaldamento, rilevamento fumi, gas, idrico, elettrico, ecc..;
- manutenzione degli arredi e delle attrezzature/apparecchiature elettroniche;
- Sono a totale carico del Concessionario le spese relative al consumo idrico, del gas, dell'energia elettrica, o altro necessario per il funzionamento della struttura.
- Restano a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, intese come interventi, opere e modificazioni necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

f) Servizio mensa

Il gestore dovrà garantire e fornire i generi alimentari e i pasti in numero e in quantità previste per ogni fascia d'età del bambino e secondo le tabelle dietetiche redatte dalla ASL con tutte le garanzie di sicurezza nell'igiene previste dalla normativa vigente. Reattivamente alle grammature, ai metodi di preparazione e alle materie prime da utilizzare, l'ente gestore deve rispettare le linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia vigenti nella Regione Sardegna.

I pasti che devono essere garantiti durante la giornata dovranno essere i seguenti:

- Merenda
- Pranzo
- Merenda (solo nei casi di orario a tempo pieno)

Deve essere garantita la richiesta di somministrazione di cibi particolari legati a diete o intolleranze dei bambini. In questo caso l'Ente gestore dovrà richiedere una certificazione specifica contenente la dieta consigliata stilata da un pediatra o da un allergologo.

La ditta aggiudicataria dovrà operare in conformità alla normativa vigente in materia.

La ditta dovrà redigere il Piano di Autocontrollo a norma del Decreto Legislativo n. 155/97 e succ. modif. e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le adeguate procedure di sicurezza degli alimenti, avvalendosi dei principi sui cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici che viene denominato H.A.C.C.P.

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

g) Stoviglie e attrezzature

Sono a carico dell'impresa i reintegri e le sostituzioni o l'acquisto di stoviglie di adeguata consistenza e robustezza monouso o lavabili;

la fornitura di tovaglette e dei tovaglioli di carta monouso per le esigenze, la fornitura dei sacchi per il materiale compostabile, la fornitura dell'acqua da bere (in bottiglia sigillata e apposita per i bambini)

Non potranno essere utilizzati per la somministrazione o riscaldamento del cibo contenitori in alluminio o con parti in legno o con strati di antiaderente danneggiato. Tutto ciò che verrà acquistato dal concessionario, rimarrà ad uso del Comune al termine del contratto.

Ogni eventuale fornitura di piatti, bicchieri ecc monouso dovrà essere in materiale biodegradabile e compostabile in conformità delle vigenti norme UE. Detto materiale è da intendersi anche in alternativa all'eventuale utilizzo di stoviglie lavabili o per uso temporaneo. In caso di utilizzo di stoviglie lavabili è necessario che alle stesse dopo ogni utilizzo venga effettuato un lavaggio ad almeno 70 gradi a carattere di disinfezione.

In caso di utilizzo di biberon per merende o per la somministrazione dell'acqua, si potrà utilizzare la stoviglie consegnata dal genitore, la quale dovrà essere contrassegnata con nome e cognome e sterilizzata giornalmente attraverso particolari strumenti semplici da reperire (es. sterilizzatore ecc) di cui l'ente gestore dovrà fornirsi. Stessa cosa per i ciuccioti in uso ai minori frequentanti.

h) Cura e igiene

L'ente gestore dovrà garantire ai bambini una corretta cura dell'igiene personale. Il personale dovrà infatti gestire il cambio del pannolino, il lavaggio frequente delle mani dei bambini frequentanti e il cambio di abbigliamento in casi dovuti.

E' compito delle famiglie fornire all'Ente gestore al momento dell'iscrizione e ad inizio frequenza i pannolini da utilizzare, uno/due cambi di abbigliamento idoneo, asciugamani o salviette utili per l'igiene del bambino, bavaglino, lenzuola (almeno un cambio settimanale) per le nanne presso la struttura.

La pulizia di tale biancheria è a carico della famiglia. Tutta la fornitura deve essere contrassegnata da parte del genitore con il nome del minore e deve essere conservata dall'Ente gestore in armadietti o in luoghi personalizzati per ogni bambino frequentante.

i) Materiale didattico

Fornitura e sostituzione periodica di tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per lo svolgimento del progetto educativo, manutenzione e sostituzione degli arredi che risultano essere datati o danneggiati o usurati, utili allo svolgimento delle attività (es. culle- tavolini-sedie- seggioloni ecc.)

j) Servizi integrativi e o aggiuntivi.

Il gestore potrà organizzare e gestire fuori dall'orario base di utilizzo della struttura come micronido, attività sempre a scopo educativo/socializzante e pedagogico. Nell'organizzare tali attività, il gestore potrà chiedere alle famiglie interessate una retta da versare differente rispetto a quella prevista per il micronido comunale. L'ente gestore, se richiesto dall'ente Comunale, dovrà collaborare attraverso l'organizzazione e la gestione di servizi educativi/pedagogici con costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto da appalto. (es-baby parking-spazio gioco- focus ed incontri con i genitori ecc)

ART. 14 PERSONALE

La composizione del personale che opera nella struttura del micronido comunale deve essere, conforme alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando per tipologia di figure professionali e per rapporto operatori / minori. Il gestore, pertanto, è obbligato ad adeguare l'organico in conformità alle variazioni normative che dovessero essere introdotte nel periodo di vigenza della concessione del servizio. La ditta aggiudicataria, per l'espletamento del servizio dovrà garantire la presenza minima delle seguenti figure professionali:

A) n. 1 Coordinatore pedagogico – Tale figura ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in funzione alla loro formazione. Svolge inoltre compiti di controllo e valutazione del progetto educativo. Il Coordinatore pedagogico si relazionerà con il servizio sociale del Comune per qualsiasi problematica amministrativa e sociale rilevata durante lo svolgimento delle attività e non.

Si richiede una persona con esperienza nel settore e con possesso di diploma o di laurea specifica ad indirizzo socio-psico pedagogico.

B) Figure educative in possesso di uno dei seguenti titoli:

- **Laurea triennale in scienze dell'educazione o in scienze della formazione**
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-pedagogico o diploma di maturità magistrale
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile
- Diploma di dirigente di comunità
- Titoli riconosciuti equipollenti o riconosciuti ai sensi di legge.

Il rapporto numerico tra le figure educative e I bambini deve essere tale da garantire il controllo e l'assistenza per tutto l'arco di aperture del servizio ed è da calcolarsi nel seguente modo:

- Un educatore ogni cinque bambini di età compresa tra I tre e I dodici mesi elevabile a sei in caso siano presenti in prevalenza bambini al di sopra degli otto mesi
- Un educatore ogni otto bambini di età compresa tra I dodici e I ventiquattro mesi
- Un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra I ventiquattro e I trentasei mesi.

In caso di presenza di bambini disabili il rapporto dovrà essere valutato di volta in volta dai servizi competenti.

Può essere prevista all'interno della struttura la presenza di tirocinanti o volontari del servizio civile fermo restando che tale persone non possono assolutamente essere conteggiate come personale con I requisiti previsti sopra ma come personale aggiuntivo a quello di base richiesto.

ART. 15 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La ditta uscente e la ditta subentrante dovranno garantire la massima collaborazione reciproca nella fase del cambio di gestione, al fine di evitare qualunque genere di disservizio. Al riguardo si specifica che non dovrà verificarsi, altresì, alcuna interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, del servizio idrico, del servizio del gas, del servizio telefonico, o qualunque altro servizio necessario per il funzionamento della struttura. Laddove dovesse verificarsi un disservizio e / o un interruzione dei servizi su elencati o qualunque altro servizio necessario per il funzionamento della struttura, saranno considerate responsabili sia la ditta uscente sia la subentrante, e verranno applicate dalla stazione appaltante delle penali commisurate alla gravità

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

dell'inadempienza ed alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento. Il cambio di utenza dovrà avvenire solo tramite voltura e non tramite cessazione e riattivazione dei servizi, in modo da garantire la continuità dei servizi.

ART. 16 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Rispetto alle responsabilità il concessionario dovrà:

A) Con riferimento al personale impiegato, comunicare al Comune prima dell'inizio della gestione i seguenti dati:

a) nominativo del Coordinatore

b) elenchi nominativi del personale impiegato con indicazione dei titoli di studio e professionali;

c) attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del REG (CE) 852/2004 e/o programmazione della formazione per il personale neo assunto se esistenti.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro, inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto della presente concessione svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune. Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere.

C) Con riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro. Il concessionario è tenuto a garantire il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto della concessione.

Il concessionario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 18 (Obblighi del Concessionario), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

Il concessionario è tenuto a:

- elaborare e trasmettere il "Documento di valutazione dei rischi" prima dell'avvio del servizio;
- predisporre il "Piano di evacuazione" e il "Piano di emergenza";
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc., lungo le vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte d'emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;

Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti. In considerazione della presenza, durante il periodo transitorio, di personale non dipendente dal concessionario, questo dovrà partecipare alle procedure per la gestione dell'emergenza (emergenza, primo soccorso, antincendio) rispettando le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite/concordate dal/con Comune.

D) Con riferimento al controllo della qualità. Il concessionario è tenuto a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata del servizio sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri sia avvalendosi di strumenti predisposti dal Comune.

E) Ulteriori obblighi. il concessionario è tenuto a:

- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni delle strutture assegnate individuando un responsabile;
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate;
- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già corrispondono con il pagamento della tariffa ad eccezione delle prestazioni eccedenti il normale orario e calendario di servizio ovvero per attività aggiuntive.

ART. 17 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Spetta alla Ditta aggiudicataria, oltre a quanto già espressamente indicato negli altri articoli del presente capitolato:

- gestire direttamente la struttura provvedendo alla riscossione delle rette mensili
- provvedere alla preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini
- dotarsi di una carta dei servizi sul funzionamento e gestione del micronido
- attenersi a quanto contenuto nell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educative per la 1 infanzia
- assicurare tutte le attività previste nel capitolato
- sostenere ogni spesa riguardante il personale
- fornire pasti e merenda
- materiale igienico sanitario
- fornire detersivi specifici per le pulizie quotidiane
- fornire il materiale didattico e di consumo idonei a realizzare il Progetto educativo
- assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione
- organizzare l'attività educative ed assistenziale
- effettuare la manutenzione ordinaria corrente intendendosi quella necessariamente atta a mantenere le attrezzature, gli arredi, la struttura ed ogni altro materiale ivi custodito in perfetto stato d'suo;

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

- integrare la dotazione se ritenuto necessario dal concessionario per lo svolgimento del suo servizio;
- assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- gestione e smaltimento dei rifiuti con pagamento della relativa tassa comunale
- spese telefoniche e telematiche
- spese per I consumi dell'energia elettrica nonché del gas, del riscaldamento e dell'acqua potabile
- spese per I mezzi di trasporto in casi di uscite per I minori che siano previste dal Progetto educativo.

ART. 18 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria, oltre a quanto già indicato nel presente capitolato:

1. Tutte le spese riguardanti la gestione della struttura e le utenze ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di riscaldamento, impianto idrico, telefono, fax, corrente elettrica, rifiuti, canone abbonamento TV, depurazione, fognature, spese di voltura dei singoli contratti riferiti alle utenze (idrico, elettrico, ecc.) e quant'altro necessario per il funzionamento della struttura;
2. Versamento all'Amministrazione comunale del canone annuale di concessione stabilito in € 1.000,00 annuali iva inclusa oggetto di rialzo in sede di gara;
3. Le spese per derattizzazione e disinfestazione delle aree interne, esterne alla struttura e delle fognature, compresa la fornitura del materiale necessario all'espletamento di tale servizio;
4. Le spese relative alla attuazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e collaborante con il concessionario, le spese per la redazione del Piano operativo di sicurezza, rimanendo escluso il comune concedente da ogni eventuale responsabilità in materia per il predetto personale;
5. Gli oneri derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
6. Le spese per la gestione di tutte le pratiche amministrative e finanziarie inerenti l'avvio della concessione della struttura, quali DUAP, HACCP e tabella menù da depositare alla ATS competente;
7. Tutte le spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria del servizio effettuato nelle strutture secondo la rispettiva finalità, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte se ed in quanto dovute per legge o regolamento per la gestione dell'immobile preso in concessione;
8. Tutto ciò che concerne la gestione e il funzionamento della struttura per gli usi a cui è adibita, inclusa la sua sorveglianza, i servizi amministrativi di vario tipo, le assicurazioni per ogni rischio connesso con la gestione della struttura (Polizza assicurativa RCO e RCT, polizza assicurativa furto, incendio e danneggiamento delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari presi in consegna) ovviamente estese agli ospiti, ai terzi e al personale, con sollevamento del Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti;
9. La spesa per la verifica degli estintori, idranti e impianti antincendio;
10. La spesa per la verifica e manutenzione impianto termico e l'analisi della combustione;
11. Imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio in oggetto, e le spese inerenti il contratto, di registrazione del contratto, di segreteria e accessorie, nessuna eccettuata;
12. Qualsiasi altra spesa anche non espressamente indicata ma necessaria per la fornitura dei servizi di

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

cui al presente capitolato, ai sensi degli artt. 1655 e 1658 del C.C.

Il concessionario, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di strumenti ed attrezzature che consentano di realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori risultati di esecuzione, ma l'acquisto degli stessi sarà a suo totale carico.

Qualora risultassero mancanze o danni all'immobile, alle attrezzature o ai beni mobili concessi in uso, addebitabili a negligenza, noncuranza e mala osservanza della Ditta, fatta salva l'usura ordinaria, verrà chiesto il risarcimento in base all'effettivo valore della cosa. Non sono ammesse assistenze private con onere di spesa oltre la retta a carico degli ospiti.

È fatto assoluto divieto alla ditta, al personale e a chiunque operi all'interno dei servizi, di richiedere, accettare, percepire, ulteriori compensi o premi o regali o donazioni di qualsiasi genere, da parte dell'utenza. All'aggiudicatario compete l'onere di acquisire tutti i nullaosta, certificati e autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste nella concessione, oltre che la responsabilità della gestione del complesso con piena autonomia imprenditoriale e nel rispetto della normativa vigente e di quella che potrà essere successivamente adottata.

All'aggiudicatario competerà dotarsi di qualsiasi altro arredo, attrezzatura, strumentazione necessari a garantire la regolare gestione della struttura, in conformità agli obblighi individuati negli atti di gara e derivanti dalla normativa vigente in materia di gestione di strutture residenziali per anziani.

ART. 20 STIPULA DEL CONTRATTO

Diventa efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, si dispone quanto segue:

- a) il contratto dovrà essere firmato entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
- b) la presa di consegna della struttura potrà avvenire prima della stipula del contratto, sotto riserva di legge;
- c) la struttura è già attiva e funzionante; sarà cura del nuovo concessionario attivare tutte le procedure amministrative necessarie al subentro, senza interruzioni di servizio, anche in pendenza del contratto, previa comunicazione del Responsabile del Servizio, e dovrà erogare il servizio per tutta la durata della concessione, secondo i termini e le condizioni indicate nel contratto.

Il mancato rispetto del termine di cui al punto a) comporterà, a meno di proroghe motivate ed indipendenti da causa dell'aggiudicatario, la revoca dell'aggiudicazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare al Comune di Nuraminis nel termine previsto, previa richiesta dell'ufficio, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto, ivi compresi quelli comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta. Ove l'operatore economico aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine fissato dal Comune, ovvero non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto l'operatore economico dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. La Stazione Appaltante si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa. La revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, comporteranno il

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione ai competenti organismi preposti al controllo, previsti dalle normative nazionali e regionali.

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto.

Il concessionario sarà inoltre tenuto a rimborsare alla Amministrazione concedente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione sulla G.U. (ed eventuali quotidiani) del bando di gara, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

ART. 22 SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria deve adottare tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni ed assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto della presente concessione, sollevando in ogni caso il Comune da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio. Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, la Ditta deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione ed igiene sui luoghi di lavoro.

Prima dell'avvio del servizio la Ditta deve:

- produrre dichiarazione che tutte le attività lavorative svolte nella struttura, all'esterno di esse o sul territorio, sono indennizzabili ad opera dell'INAIL;
- designare i lavoratori addetti all'emergenza, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, con attestazione di avvenuta formazione;
- designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- provvedere alla formazione ed alla informazione periodica del personale addetto relativamente ai problemi connessi alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;
- informare l'Amministrazione Comunale ogniqualvolta rilevi l'esistenza di un fattore di rischio per gli ospiti, per le dotazioni e attrezzature della struttura o per i lavoratori o i terzi.

L'Amministrazione Comunale, dovendo garantire la salute e la tutela degli utenti e terzi, ha facoltà di imporre le regole ritenute necessarie.

Nessun onere aggiuntivo è a carico dell'Ente per l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo. Il personale dovrà essere reso edotto sulle misure di prevenzione e protezione previste nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali e su quanto si ritenga necessario per operare in sicurezza.

¶¶ ART. 23 ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria risponderà integralmente e direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.

A tal fine il soggetto gestore dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la copertura dei danni che possono derivare agli operatori (RCO), che questi possono causare ai bambini e alle loro cose durante il periodo di rapporto contrattuale, nonché per i danni che possono essere cagionati a terzi (RCT) e alle cose derivanti dalla gestione dei servizi, avente validità per tutto il periodo contrattuale, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo, con l'indicazione dei seguenti massimali di garanzia:

- a) € 2.500.000,00 limite per catastrofe e/o per sinistro;
- b) € 1.500.000,00 limite minimo per danni alle cose e/o animali;

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

c) €. 2.500.000,00 limite minimo per ogni persona danneggiata.

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale, prima della stipula del contratto.

Dette polizze dovranno esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni o sinistri anche in itinere che dovessero derivare agli ospiti, alle persone e alle cose dall'espletamento dei servizi in oggetto.

Il concessionario, altresì, prima della stipula del contratto, dovrà produrre una polizza assicurativa per danni da incendio, scoppio, allagamento, esplosioni, scoppi con rischio locativo, furto, danneggiamento delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari presi in consegna anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio personale, esalazioni fumogene o qualsiasi altra causa con copertura a primo rischio, a garanzia dei danni che possono subire le strutture, gli arredi, gli impianti, le attrezzature messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e qualsiasi altro bene di proprietà comunale, estesa agli atti vandalici ed agli eventi atmosferici. Tale copertura assicurativa si estende alla Responsabilità Civile (RCT) dell'aggiudicatario in qualità di gestore di immobili, per i danni eventualmente subiti da terzi (persone o cose) derivanti dall'attività da egli esercitata in forza del contratto. Il massimale, per sinistro e per danno, dovrà essere di euro 1.500.000,00 (Unmilione cinquecentomila/00), senza franchigia, prevedendo altresì il rinnovo automatico annuale fino alla scadenza del contratto, pena la sua risoluzione.

Detta polizza dovrà, inoltre, specificare che il Comune è soggetto terzo, con la conseguenza che gli eventuali danni a beni di proprietà comunale (comprese piante, alberi, impianti ecc.) saranno indennizzati mediante tale polizza.

Le polizze assicurative dovranno contenere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale anche per danni imputabili ai propri dipendenti. Nei contratti assicurativi sopra elencati, dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le polizze assicurative e tutti i documenti relativi alle polizze assicurative, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere prodotte in copia prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 24 SOPRALLUOGO

A causa della pandemia in corso, ed essendo il micronido comunale un luogo nel quale sono presenti durante la maggior parte dell'arco della giornata persone considerate ad alto rischio di contagio e diffusori del virus come i bambini, il sopralluogo dei locali non potrà essere effettuato.

Sarà a disposizione degli atti di gara la planimetria della struttura.

ART 25 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune si impegna a mettere a disposizione del gestore l'uso dei locali della struttura del micronido l'attrezzatura fissa e le cose mobili, garantendone la funzionalità e la rispondenza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene.

È fatto assoluto divieto al concessionario di uso improprio della struttura o anche di un solo locale, per attività o servizi non riconducibili ai servizi oggetto della concessione, che non sia espressamente autorizzato, per iscritto, dall'Amministrazione Comunale.

Gli immobili e gli arredi concessi alla ditta rimangono di assoluta proprietà del Comune e non potranno essere in nessun modo oggetto di pignoramenti o sequestri effettuati nei confronti della Ditta.

Prima dell'avvio della gestione sarà redatto apposito verbale di consegna del patrimonio e dei materiali della struttura, sottoscritto dalla ditta e oggetto di verifica al termine del contratto.

ART. 26 FUNZIONE DI VIGILANZA, CONTROLLO E COORDINAMENTO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale esplica il ruolo di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio, verificandone la rispondenza con le prescrizioni contrattuali e con le indicazioni contenute nel presente capitolato d'oneri, disponendo tutti i provvedimenti necessari, con le modalità che riterrà più opportune e senza alcun preavviso.

Il coordinamento sulla programmazione e sulla gestione generale del servizio verranno espletati, da parte del Comune, attraverso la supervisione tecnico - operativa dell'Ufficio Servizi Sociali e con verifiche periodiche.

Il Comune potrà comunque e in ogni momento effettuare controlli sul servizio, e richiedere notizie, informazioni, chiarimenti sull'andamento della gestione.

È fatto obbligo al gestore di consentire le ispezioni ed ogni altra forma di controllo nella sede di lavoro e di espletamento dei servizi da parte del Responsabile del Servizio o dell'Assistente Sociale, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale preposti, al fine di verificare lo stato e le modalità del servizio.

ART 27 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E AVVIO DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto della gara è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l'Amministrazione può provvedere ad assicurare la continuità del servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi. In tal caso saranno a carico del concessionario tutte le spese e qualsiasi altra attività derivante da detta inadempienza e dai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale sia stata costretta ad adottare in conseguenza della sospensione da parte del concessionario. A tale scopo l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione prestata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali sino alla concorrenza dell'importo cauzionale, salvo il pagamento da parte del concessionario dell'importo eccedente, in caso di danno di entità superiore. La cauzione dovrà in ogni caso essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della Ditta come del Comune che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Il servizio oggetto della gara potrà essere avviato solo in caso in cui ci sia un numero congruo di iscrizioni. Per numero congruo si intende un numero adeguato di minori sia a livello economico per la ditta sia a livello di obiettivo educativo/sociale.

Sarà compito della Ditta quindi avviare la campagna informative e di iscrizione e raccogliere le istanze. L'avvio del servizio verrà poi definite con il Responsabile del Servizio di riferimento e I casi di ipotetico non avvio verranno discussi e approvati da entrambe le parti.

La Ditta sulla base della concessione e della sua durata dovrà comunque garantire la possibilità di iscrizione durante tutto l'anno educativo scolastico e durante tutto il periodo della concessione in maniera tale da poter avviare il servizio anche in un secondo momento in caso di richieste di numero congruo. Per I mesi o per I periodi in cui la Ditta non effettua il servizio nulla potrà essere richiesto alle famiglie o al Comune e inoltre sarà esentata dal versamento del canone di locazione richiesto.

ART. 28 INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALI

In caso di inadempienze da parte del gestore, derivanti dagli obblighi contrattuali, di quelli contenuti nel presente capitolato d'oneri e nella normativa vigente, l'Amministrazione, tramite il Responsabile del servizio, provvederà a contestare le inadempienze – con lettera raccomandata A/R o pec – intimando di sanare le stesse entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione, pena l'applicazione di una penale.

Trascorso il termine di cui al punto precedente senza che il gestore abbia ottemperato all'ordine impartito, il Responsabile del Servizio provvederà all'applicazione di una penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.

Per l'applicazione delle penali è concesso avvalersi della cauzione definitiva costituita all'atto della stipula del contratto; a tal fine, contestualmente all'avvio del procedimento di contestazione di cui al presente punto, viene informato il fideiussore per l'eventuale costituzione in solido.

Nello specifico saranno applicate le seguenti penali:

<u>INFRAZIONE</u>	PENALE per ogni episodio appuratosi	CARATTERE DELL'AMMENDA
Mancata sostituzione di un operatore o del coordinatore assente per dimissioni e/o malattia	€ 200,00 per ogni giorno di servizio in cui risulta assente	Alla Prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
Utilizzo di personale privo di titolo specifico anche per una sola prestazione	€ 1.000,00	Oltre il primo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
Qualora il Gestore trascurasse anche uno solo dei seguenti adempimenti: - rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale di funzionamento della struttura; - pulizia giornaliera dei locali interni; - pulizie periodiche (come definite nel capitolato e nel regolamento); - esecuzione delle attività programmate o di quelle previste nel capitolato o nell'offerta, entro i termini di esecuzione richiesti; - rispetto degli impegni derivanti dalle proposte innovative e migliorative assunti dalla ditta; - osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, e per quanto di sua competenza, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere	€ 200,00 € 300,00 € 600,00	Alla Prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

comminate dai competenti organismi di controllo.		
Aver realizzato modifiche strutturali ai beni in concessione o modifiche agli impianti connessi ai beni in concessione, senza autorizzazione	€. 200,00 €. 300,00 €. 600,00 e il ripristino della situazione precedente la modifica	Alla Prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto
Mancata o carente manutenzione ordinaria ai beni in concessione, agli impianti o alle attrezzature connesse ai beni in concessione	€. 100,00 €. 200,00 €. 400,00 e obbligo di intervento in merito	Alla Prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto

Qualora dovessero verificarsi altre inadempienze diverse da quelle su enunciate, il Responsabile del Servizio provvederà, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento, all'applicazione di una penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00.

¶¶ ART 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi, fatta salva ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui ai precedenti articoli:

- cessione parziale o totale del presente contratto;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata copertura delle garanzie assicurative;
- applicazione reiterata, per 2 (due) volte nel periodo di gestione, di penali per l'utilizzo degli immobili per finalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato;
- grave inosservanza della normativa prevista in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- mancato rispetto delle previsioni sulle norme relative alle derrate alimentari e alle norme sulla conservazione degli alimenti;
- impiego di personale non in possesso di competenze professionali adeguate al ruolo rivestito;
- gravi danneggiamenti alla struttura e attrezzature per negligenza;
- furti attribuibili al personale a danno sia degli ospiti che dell'Amministrazione;
- mancato versamento del canone di gestione annuale;
- richiesta ed acquisizione da parte del personale e di chiunque operi all'interno della struttura di ulteriori compensi o premi da parte dell'utenza.

La risoluzione del contratto è notificata dal Comune al concessionario, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al ricevimento del quale il concessionario dovrà presentare controdeduzione nel termine di 5 (cinque) giorni, decorsi i quali il Comune assumerà le determinazioni finali.

In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune potrà inviare al concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida ad adempiere nel termine di almeno 30 (trenta) giorni, decorso il quale, se

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

l'inadempimento persiste, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 C.C.

È inoltre facoltà del Comune recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità gestionali di esso o gestione sovra comunale dello stesso, senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto di risarcimento o per prestazioni non effettuate.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il concessionario dovrà garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire a questi il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione e la segnalazione all'ANAC.

ART. 30 FACOLTA' DI SUBENTRO E RECESSO DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione della propria struttura in qualunque momento senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta, nei seguenti casi:

- in conseguenza o in attuazione di processi di riorganizzazione del servizio, a seguito di disposizioni nazionali o regionali (es. gestione del servizio in forma associata ecc...)
- per motivi di pubblico interesse;
- avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Non è ammesso il recesso della concessione. In caso di recesso al concessionario sarà applicata una penale di €. 10.000,00, indicizzata per ciascun anno mancante alla scadenza del contratto, entro 30 giorni dalla richiesta del concedente, salva la risarcibilità del danno ulteriore eventualmente subito dal Concedente.

ART. 31 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata in concessione, per fatto dell'impresa aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, all'atto della stipula del contratto la ditta aggiudicataria della gara dovrà depositare cauzione definitiva in favore del Comune di Nuraminis pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva dovrà essere presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'impresa aggiudicataria dovrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 32 RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.

ART. 33 ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dal concessionario con addebito a carico del Gestore dell'intero costo sopportato e dell'eventuale danno e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto al precedente articolo.

ART. 34 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEL SERVIZIO

È fatto divieto al soggetto aggiudicatario di sub - concedere in tutto o in parte il servizio oggetto della presente gara, pena la risoluzione immediata del contratto, salvo il diritto da parte del Comune al risarcimento di ulteriori Danni. In caso di infrazioni delle norme del presente capitolato e del contratto commesse dal subappaltatore "occulto", unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si riterrà il soggetto aggiudicatario, con la conseguenza, inoltre, dell'applicazione del primo comma del presente articolo.

ART. 35 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che attengono i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto assoluto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, che dichiara di conoscere pienamente, a pena di risoluzione immediata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banca o della Società Poste Italiane.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il concorrente al quale sarà affidato il servizio, dovrà comunicare, entro sette giorni dalla accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per i flussi finanziari relativi all'oggetto della presente concessione, oltre alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente. La stazione concedente, nel contratto sottoscritto con l'aggiudicatario, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso si assume l'obbligo di tracciabilità dei suddetti flussi finanziari.

ART. 36 ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*" e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Nuraminis con particolare riferimento al divieto di assumere e/o dare incarichi per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale a dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso il Comune di Nuraminis negli ultimi 3 anni.

Il Concessionario è obbligato, altresì, ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Samatzai, approvato con delibera G.C. n. 7 del 25.01.2014 e pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente, disposizioni generali – atti generali" ed il Patto di integrità del Comune di Samatzai, approvato con delibera G.C. n. 25 del 17.05.2017.

La violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel medesimo codice comporta la risoluzione (o la decadenza) del rapporto contrattuale.

ART. 37 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato mediante forma di atto pubblico a cura dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 42 comma 14 del D.lgs 50/2016 con spese a totale carico dell'aggiudicatario. Se l'aggiudicatario non fornirà la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini di legge stabiliti dalla legge, o non si presenterà alla stipulazione del contratto e non concorreranno giusti motivi tali da essere valutati validi per una stipula tardiva, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

Faranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

- il presente Capitolato d'oneri;
- l'offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara;
- il regolamento di gestione del Micronido Comunale
- l'inventario dei beni e attrezzature della struttura.

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata, sono a carico del concessionario. Il concessionario assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al servizio in affidamento con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivantegli nei confronti del Comune.

ART. 38 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

In conformità al disposto di cui all'articolo 23 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il concessionario ha l'obbligo di consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all'osservanza del segreto d'ufficio e professionale. Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all'altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d'ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.

ART. 39 TUTELA DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati forniti, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali dell'operatore economico partecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90.

Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Nuraminis con sede in Nuraminis Piazza Municipio 1; nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente procedura, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Si Informano le Ditte partecipanti che il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente procedura è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile la partecipazione alla procedura d'appalto.

I dati raccolti con la presente procedura potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente".

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

ART. 40 TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL'UTENZA

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) e dei successivi atti legislativi o regolamenti che potranno venire adottati e dovrà dotarsi di appositi regolamenti per la tutela della privacy dei minori e delle famiglie che usufruiscono del servizio del micronido comunale, per la quale risponde in maniera integrale.

ART. 41 CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra il Comune di Nuraminis e la Ditta aggiudicataria saranno demandate al Giudizio ordinario. Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART. 42 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto elegge, ad ogni effetto, il proprio domicilio presso il Comune di Nuraminis

ART. 43 STIPULA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato d'oneri si rimanda alle vigenti disposizioni di legge disciplinanti la materia di concessione dei servizi pubblici, alle norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili, alla normativa nazionale e regionale vigente di settore, al Regolamento di funzionamento del Micronido Comunale.

La Ditta affidataria si impegna ad osservare eventuali modifiche al vigente regolamento che potranno essere apportate nel corso del rapporto contrattuale con il Comune e nuove disposizioni regolamentari che potranno essere approvate dall'Ente nel corso del rapporto contrattuale, nonché nuove disposizioni nazionali e regionali che potrebbero essere emanate nel corso della concessione.

II RUP

Allegato alla determinazione n° 37 del 01/04/2021

Dott.ssa Monica Frau